

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

5^a COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

MERCOLEDÌ 13 DICEMBRE 1967

(159^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Interpretazione autentica delle norme relative alla concessione dell'indennità speciale ai vicebrigadieri, graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi di polizia collocati a riposo per infermità dipendente da causa di servizio, prima dell'entrata in vigore delle rispettive leggi di stato » (2300) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione ed approvazione):

PRESIDENTE Pag. 2919, 2920
COLOMBO, Sottosegretario di Stato per le
finanze 2920
PECORARO, relatore 2919

« Proroga del termine per l'esercizio dei privilegi fiscali da parte degli esattori delle imposte dirette del periodo 1954-63 » (2554-Urgenza) (Discussione ed approvazione):

PRESIDENTE 2917, 2919
COLOMBO, Sottosegretario di Stato per le
finanze 2919
CENINI 2919
GIGLIOTTI 2919
MARTINELLI, relatore 2918

La seduta è aperta alle ore 11,50.

Sono presenti i senatori: Bertoli, Bertone, Bonacina, Bosso, Cenini, Conti, Cuzari, De Luca Angelo, Fortunati, Franza, Gigliotti, Maccarrone, Maier, Martinelli, Pecoraro, Pellegrino, Pesenti, Pirastu, Roda, Salari, Salerni, Stefanelli e Trabucchi.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze Bensi e Vittorino Colombo e per il tesoro Braccesi.

PELLEGRINO, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Proroga del termine per l'esercizio dei privilegi fiscali da parte degli esattori delle imposte dirette del periodo 1954-1963 » (2554-Urgenza)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga del termine per l'esercizio dei privilegi fiscali da parte degli esattori delle imposte dirette del periodo 1954-63 ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

Il termine per l'esercizio dei privilegi fiscali di cui all'articolo 218 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, è prorogato, per gli esattori nominati per il periodo 1954-1963, fino al 31 dicembre 1969.

MARTINELLI, *relatore*. Onorevole presidente, onorevoli colleghi; il disegno di legge n. 2554, il cui oggetto è stato ora enunciato dall'onorevole Presidente, ha ottenuto in Aula il riconoscimento di urgenza, ed è il motivo per il quale io riferirò oggi stesso e con una certa brevità.

Si tratta di prorogare il termine per l'esercizio del privilegio fiscale da parte degli esattori delle imposte dirette del periodo 1954-63.

I colleghi sanno che l'esattore, nel procedere all'esecuzione contro i contribuenti morosi, può avvalersi — e naturalmente se ne avvale — di una procedura speciale prevista dalla Sezione III del Titolo X del testo unico delle leggi sulle imposte dirette 29 gennaio 1958, n. 645. La procedura privilegiata esattoriale ha un fine primario che è quello della rapidità, nel presupposto che il credito che l'esattore vanta è un credito che ha già tutti i crismi di fronte alla legge: l'esattore quindi non è tenuto a chiedere al magistrato che egli venga prima riconosciuto come creditore.

Questa è la sostanza del privilegio formale dell'esattore, che è un po' come il privilegio formale del possessore di una cambiale. Questo privilegio però non dura che un tempo determinato qualora l'esattore cessa di essere tale, e questo tempo determinato è stabilito dall'articolo 218 del citato testo unico del 29 gennaio 1958, n. 645, il quale stabilisce che dopo quattro anni dalla scadenza del contratto esattoriale o dalla data in cui viene a cessare per qualsiasi causa, l'esattore non può valersi della pro-

cedura speciale e i suoi residui crediti sono soggetti alla prescrizione decennale.

Tuttavia l'esattore può proseguire le esecuzioni mobiliari e immobiliari quando il pignoramento o la trascrizione dell'avviso di vendita sono stati eseguiti entro l'ultimo giorno del quadriennio.

Vale a dire che questo privilegio per l'esattore vige qualora la procedura speciale sia stata avviata, anche se non conclusa. Premesso questo, si deve tenere presente che coloro i quali sono usciti di mandato nel 1963 (mi riferisco al decennio esattoriale 1954-63) vedrebbero scadere, con il 31 dicembre 1967, questo quadriennio.

I colleghi potrebbero, a questo punto, chiedere se si è mai adottata una norma avente per oggetto la proroga di questo termine. A questo quesito risponde con larghezza di dati la relazione allegata al disegno di legge quando cita le norme del 1935, del 1936, del 1937, del 1939 e del 1947 e 1948, e infine l'articolo del testo unico del 1958 già ricordato, con le quali tale termine è stato prorogato molte volte.

I colleghi potrebbero anche chiedere perchè si proroga ancora.

La risposta a questa domanda è pure chiaramente illustrata nella relazione, ed io posso aggiungere soltanto succintamente che vi sono stati, in questi anni, molti fatti, che chiamerò economicamente negativi ai fini della possibilità di pagare le imposte previste dai ruoli riconosciuti dalla legge.

Gli esattori in questo periodo di tempo hanno per un buon numero di pratiche del contenzioso, preferito avere mano corrente e introitare un po' per volta, piuttosto che agire sui beni. Se non dovesse essere prorogato questo termine, noi vedremmo in queste ultime settimane un accentuarsi di azioni esecutive; e queste procedure, non solo psicologicamente, tornerebbero dannose a quello che può essere il clima generale economico, ed anche agli stessi esattori.

Ripeto, è facile intuire quali sarebbero le conseguenze di una così affrettata azione esecutiva in massa; e quindi, dicendo questo, io credo di aver già detto alla Commissione quanto in sostanza è necessario

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

159ª SEDUTA (13 dicembre 1967)

al fine di dare voto favorevole all'articolo unico del disegno di legge.

Un ultimo quesito potrebbe essere posto: fino a quale termine viene concessa la proroga agli esattori in modo che possano avvalersi della procedura speciale esecutiva? Viene stabilito il termine del 31 dicembre 1969, vale a dire che la proroga è di un biennio. Si tratta di una proroga piuttosto limitata, tenuto conto che la prima regola di un credito di imposte è quella di lasciar vivere il debitore in modo che possa pagare: l'esecuzione tronca qualsiasi speranza e molte volte costituisce un danno anche per colui che la provoca.

La relazione dice che la proroga di due anni tende a consentire agli esattori la quasi completa esazione dei diritti di gestione. In quel « quasi » c'è chi crede di riconoscere che la completa esazione — evidentemente — non ci potrà essere mai perchè c'è anche il debitore d'imposta che fallisce e paga poi in percentuale anche i crediti privilegiati per insufficienza di attivo; ma in generale l'azione degli esattori muniti del privilegio è tale che la perdita che essi subiscono, e che poi riverseranno sullo Stato è ben scarsa. È l'interesse finale del fisco che viene quindi tutelato.

Per le ragioni così sommariamente esposte termino la mia relazione con la preghiera alla Commissione di voler dare il suo consenso al disegno di legge così come è stato formulato.

G I G L I O T T I . Condivido le considerazioni fatte dal senatore Martinelli e aggiungo che questo disegno di legge è utile agli esattori e al fisco, ma è utile anche al contribuente, il quale non sarebbe costretto a subire l'esecuzione e potrebbe, entro un termine ragionevole, pagare.

Debbo però muovere una critica al Governo per il fatto che questo disegno di legge è stato predisposto tardivamente. Se il termine scade il 31 dicembre 1967, molti degli esattori hanno già cominciato la procedura relativa alle esecuzioni. Quindi il Governo poteva benissimo provvedere in tempo e non già all'ultimo minuto, quando già alcune esecuzioni forzate sono in corso.

C E N I N I . Sono d'accordo, soprattutto per la considerazione che senza il provvedimento in esame si avrebbe una accentuazione degli atti esecutivi in quest'ultimo scorcio del 1967.

C O L O M B O , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Ringrazio il relatore ed anche il senatore Gigliotti, delle cui osservazioni il Governo farà tesoro.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge, di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Interpretazione autentica delle norme relative alla concessione dell'indennità speciale ai vicebrigadieri, graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi di polizia collocati a riposo per infermità dipendente da causa di servizio, prima dell'entrata in vigore delle rispettive leggi di stato » (2300) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Interpretazione autentica delle norme relative alla concessione dell'indennità speciale ai vicebrigadieri, graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi di polizia collocati a riposo per infermità dipendente da causa di servizio, prima dell'entrata in vigore delle rispettive leggi di stato », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

P E C O R A R O , *relatore*. Il provvedimento in esame tende a stabilire, con interpretazione autentica, il diritto ad una indennità speciale di 50.000 lire per determinate categorie di carabinieri, guardie di finanza, agenti di custodia e della polizia, quando siano collocati a riposo per infer-

mità dipendente da causa di servizio. La dizione delle precedenti norme legislative in materia aveva dato adito, nell'ambito della burocrazia, a dubbi circa la spettanza o meno di tale diritto a coloro che venivano allontanati dal servizio per causa di salute. La suddetta indennità speciale in alcuni casi è stata concessa e in altri no, a seconda della maggiore o minore anzianità di servizio. Al fine di eliminare ogni incertezza, è stato predisposto dal Governo il disegno di legge in discussione, che rappresenta una interpretazione autentica delle norme precedenti e chiarisce che l'indennità speciale compete al personale collocato a riposo per infermità dipendente da causa di servizio indipendentemente dall'anzianità di servizio maturata.

La copertura esiste e quindi da questo punto di vista non c'è nessun problema: come indicato all'articolo 2, all'onere derivante dall'attuazione del provvedimento si farà fronte con i normali stanziamenti dei competenti capitoli di bilancio degli stati di previsione della spesa dei Ministeri della difesa, dell'interno, delle finanze e di grazia e giustizia.

In merito al disegno di legge dovevano esprimere il loro parere anche la 1^a e la 2^a Commissione ma, essendo ormai scaduti i termini prescritti (sono passati ben quattro mesi), è da ritenersi che esse non lo abbiano ritenuto necessario.

Pertanto invito la Commissione a dare la sua approvazione.

COLOMBO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. In merito al provvedimento il Governo si è già espresso in senso favorevole nell'altro ramo del Parlamento e quindi conferma in questa sede il suo atteggiamento positivo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Le norme dell'articolo 45 della legge 18 ottobre 1961, n. 1168, sullo stato giuridico dei vicebrigadieri e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, dell'articolo 48 della legge 3 agosto 1961, n. 833, sullo stato giuridico dei vicebrigadieri e dei militari di truppa della Guardia di finanza, dell'articolo 64 della legge 26 luglio 1961, n. 709, concernente stato giuridico ed avanzamento dei militari di truppa e norme sui vicebrigadieri del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, e degli articoli 72 e 132 della legge 18 febbraio 1963, n. 173, sullo stato giuridico dei sottufficiali e dei militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia, per quanto concerne l'attribuzione dell'indennità speciale al personale cessato dal servizio per infermità dipendente da causa di servizio, devono intendersi nel senso che l'indennità speciale stessa compete indipendentemente dall'anzianità di servizio maturata.

(È approvato).

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si farà fronte con i normali stanziamenti dei competenti capitoli di bilancio degli stati di previsione della spesa dei Ministeri della difesa, dell'interno, delle finanze e di grazia e giustizia.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 12,05.

Dott. MARIO CARONI

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari